

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5871 Anno 2019

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udiienza: 06/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania

Nel procedimento a carico di:

Parisi Giorgio nato il 9/02/1965 a Catania

avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 5/03/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna.

Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Parisi Giorgio in relazione al reato di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione.

Si contestava a Parisi di avere distrutto l'autovettura sottoposta a sequestro in data 18 settembre 2009 ed affidatagli in giudiziale custodia. Fatto accertato il 25 marzo 2015. Con la recidiva reiterata.

Il Tribunale ha ritenuto che, dalle risultanze dibattimentali, non fosse emersa la data in cui l'imputato aveva eluso il vincolo del sequestro amministrativo e che l'unica data certa alla quale ricondurre la sottrazione del veicolo fosse quella prossima al sequestro avvenuto il 18 settembre 2009.

Posto che l'unico atto interruttivo della prescrizione era costituito dal decreto di citazione a giudizio del 24 maggio 2016, il Tribunale ha ritenuto il termine di prescrizione di sei anni già decorso prima dell'emissione dello stesso.

2. Avverso la sentenza ricorre *per saltum* il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania deducendo la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 158 e 334 cod. pen., dal momento che il termine di prescrizione del reato di cui all'articolo 334 cod. pen. inizia a decorrere dalla data di accertamento della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito esposti.

2. Ancorché in relazione al diverso reato previsto e punito dall'art. 349 cod. pen., questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente il principio, secondo cui «Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto" (cfr. Sez. Fer., sent. n. 34281 del 30.07.2013, Rv. 256644; conf. Sez. 3, sent. n. 47082 del 16.11.2007, Rv. 238470 e Sez. 3 del 02.02.2005, Rv. 231218).

2.1. Trattasi di principio che è stato ritenuto attagliarsi per certo anche alla fattispecie di reato in esame, in ragione delle evidenti similitudini tra le due figure criminose (Sez. 6, n. 52566 del 30/11/2016, Calò, Rv. 268939).

Nel caso in esame risulta che la Polizia Stradale si recò il 25 marzo 2015 nel luogo della custodia per dare attuazione al provvedimento della Prefettura che aveva disposto in data 16.12.2013 la confisca dell'autovettura.

Alla luce del principio sopra richiamato, deve ritenersi che l'imputato abbia distrutto l'autovettura in un momento coincidente con l'accertamento e, quindi nel 2015, né la difesa ha dedotto alcunché per dimostrare la distruzione in data antecedente.

E', quindi, di tutta evidenza che il reato non possa ritenersi prescritto.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per il giudizio di merito di secondo grado alla Corte di appello di Catania.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per il giudizio di merito di secondo grado, alla Corte di appello di Catania.

Così deciso il 6 dicembre 2018

Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna



Il Presidente

Giacomo Paoloni